



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Sanluri

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE SANLURI**

Proposta n. 128/2017


DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 98 DEL - 3 MAG. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Provveditorato

Dr M. Gabriella Mallica 

OGGETTO: Affidamento Servizio Gestione Rifiuti Sanitari Speciali pericolosi – O.E. Longoni SRL in RTI con Ecotravel srl e la ditta Muceli Nino – C.F. 02760690921 - periodo 1/05/2017 – 31/12/2017 - CIG 69237012D0

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Dr.ssa Sandra Olla 

Il Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Sandra Olla 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Sanluri dal - 3 MAG. 2017 al 18 MAG. 2017

Servizio Affari Generali
Dr Bernardino Chessa 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 141 del 29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Sanluri;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute";

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n. 591 del 31.10.2008 con la quale la Dr. M. Gabriella Mallica è stata nominata Responsabile del Servizio Provveditorato;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n.80 del 05/04/2013) in materia di trattamento dei dati personali;

VISTA la deliberazione n.11 del 18 gennaio 2017 con la quale il Direttore Generale dell' ATS, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale nonché dell'attivazione delle strutture organizzative ivi previste, ha stabilito le modalità transitorie di gestione mediante l'individuazione delle funzioni dei Direttori delle ASSL e dei Dirigenti responsabili delle diverse strutture;

PREMESSO che alla data del 30/04/2017 risulta in scadenza il servizio di Smaltimento rifiuti sanitari, fornito dall'O.E. Longoni SRL in RTI con Ecotravel srl e la ditta Muceli Nino;

VISTA la deliberazione n.120 del 16/03/2017 del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, con la quale è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi dell'ATS per il periodo 2017/2018;

APPURATO che in considerazione della complessità del processo di programmazione attivato, in questa prima fase la ATS ha provveduto ad approvare l'elenco delle procedure ritenute urgenti e indifferibili per soddisfare i bisogni di tutte le Aree che la compongono;

CONSIDERATO

-che il servizio di Smaltimento rifiuti sanitari è ricompreso nell'elenco delle gare da indire con urgenza, per la cui progettazione tecnica è stata incaricata la ASSL di Olbia;

- che il servizio in menzione rientra tra le gare, di prossima indizione, di esclusiva competenza del soggetto aggregatore, CAT Sardegna (DPCM 24/12/2015);

-che occorre garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività di Smaltimento rifiuti sanitari anche per il lasso di tempo occorrente al soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura più idonea al reperimento del nuovo contraente;

VISTO - l'art. 9 comma 3-bis della legge n.89/2014, il quale, per l'ipotesi in cui non siano disponibili i contratti Consip SPA o dei soggetti aggregatori, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere " *in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria*";

VISTA la circolare MEF/Min Salute n.20518/2016, che nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM 24.12.2015, per importi che superano le soglie del DPCM stesso, in assenza di iniziative attive da parte del Soggetto Aggregatore, al fine di garantire i servizi senza soluzione di continuità, prevede la possibilità per gli Enti del SSN di ricorrere ad un "contratto ponte" *ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.lgs 163/2006*";

VISTO l'art. 63 comma 2, lett.c) del Dgs n. 50/16, che sostituisce il sopra citato art.57, comma 2, del D.lgs 163/2006, il quale ammette la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara " *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.*"

CONSIDERATO che nel caso specifico l'estrema urgenza è correlata alla definizione e gestione dei nuovi assetti organizzativi, derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 17/2016, e pertanto a ragioni obiettivamente non dipendenti dalla ASL di Sanluri;

CONSIDERATO che con nota prot.75583 del 29/11/2016, a firma del direttore Generale della Asl di Sassari, con esplicito richiamo alla nota assessoriale Sanità prot.26925 del 18/10/2016, si raccomandava alle aziende "di porre in essere i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività istituzionali per garantire la continuità delle forniture nel corso del 2017, comunque inserendo nei provvedimenti clausole cosiddette di salvaguardia che prevedano, ad esempio, la possibilità di recesso anticipato dal contratto da parte dell'Azienda incorporante, qualora necessario per motivi di pubblico interesse";

PRESO ATTO

-che l'operatore Economico Longoni SRL in RTI con Ecotravel srl e la ditta Muceli Nino ha comunicato di poter applicare la riduzione del 2% sulle tariffe attualmente praticate con il contratto in scadenza il prossimo 30/04/2017 (contratto n.208 del 30/04/2015);

-che nelle more del perfezionamento dell'iniziativa da parte del soggetto aggregatore non risulta economicamente vantaggioso o tecnicamente possibile perseguire altra soluzione;

RITENUTO, nelle more della gara CAT Sardegna e in considerazione della particolare situazione giuridica legata all'incorporazione di questa Azienda in ATS, allo scopo di non interrompere la regolare attività istituzionale,

- di adottare un provvedimento d'urgenza, come indicato nella sopra citata circolare ministeriale, affidando il servizio in menzione all'O.E. Longoni SRL in RTI con Ecotravel srl e la ditta Muceli Nino, con decorrenza dal 1/05/2017 fino al 31/12/2017, e in ogni caso non oltre la definizione della nuova procedura di gara da parte del soggetto aggregatore, incaricato della gestione della nuova procedura;

- di riservare a questa ASL la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse, o a seguito di aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara a valenza regionale da parte del soggetto aggregatore, o nei casi in cui sia reso opportuno dall'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (L.R. 27 luglio 2016 n.17) e da disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale da parte della Direttore Generale della ATS.

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

per le motivazioni esposte in premessa:

DI AFFIDARE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 2, lett.c) del Dgs n. 50/16, il servizio di Smaltimento rifiuti sanitari in favore della società la Longoni SRL in RTI con Ecotravel srl e la ditta Muceli Nino, con decorrenza dal 1/05/2017 fino alla data presunta del 31/12/2017.

DI RISERVARE all'Azienda la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in oggetto nelle ipotesi appresso indicate:

- qualora ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse, o a seguito di aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara a valenza regionale, da parte del soggetto aggregatore;

- nei casi in cui sia reso opportuno dall'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (L.R. 27 luglio 2016 n.17) e da disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale da parte della Direttore Generale della ATS.

DATO ATTO che per l'affidamento in menzione il costo complessivo presunto, ridotto del 2% rispetto alle tariffe attualmente in essere, è pari ad € 107.000,00 s/IVA .

DI IMPUTARE la spesa presunta derivante dal presente atto, sul conto costo A506010111 "Smaltimento rifiuti speciali", aut.1 sub 180 dell'esercizio in corso.

DI DARE COMUNICAZIONE del contenuto della presente all' O.E. interessato.

DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Provveditorato per gli adempimenti di competenza.

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento previa verifica e riscontro delle relative fatture da parte del servizio Risorse Umane Aziendale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dr M. Gabriella Mallica



IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

DI AFFIDARE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 2, lett.c) del Dgs n. 50/16, il servizio di Smaltimento rifiuti sanitari in favore della società la Longoni SRL in RTI con Ecotravel srl e la ditta Muceli Nino, con decorrenza dal 1/05/2017 fino alla data presunta del 31/12/2017.

DI RISERVARE all'Azienda la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in oggetto nelle ipotesi appresso indicate:

- qualora ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse, o a seguito di aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara a valenza regionale, da parte del soggetto aggregatore;

- nei casi in cui sia reso opportuno dall'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria (L.R. 27 luglio 2016 n.17) e da disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale da parte della Direttore Generale della ATS.

DATO ATTO che per l'affidamento in menzione il costo complessivo presunto, ridotto del 2% rispetto alle tariffe attualmente in essere, è pari ad € 107.000,00 s/IVA .

DI IMPUTARE la spesa presunta derivante dal presente atto, sul conto costo A506010111 "Smaltimento rifiuti speciali", aut.1 sub 180 dell'esercizio in corso.

DI DARE COMUNICAZIONE del contenuto della presente all' O.E. interessato.

DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente determinazione sul sito web aziendale.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Provveditorato per gli adempimenti di competenza.

DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento previa verifica e riscontro delle relative fatture da parte del servizio Risorse Umane Aziendale.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI SANLURI

Dr. Antonio Onnis

